# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "GUIDO DA BIANDRATE"

28061 BIANDRATE (Novara) - Via Roma, 65 Cod. fisc. 80014690038 — Tel 0321/83131 — Fax 0321/838975

email: noic81400t@istruzione.it — email pec: noic81400t@pec.istruzione.it

sito web: www.icbiandrate.edu.it

# INCARICO PROFESSIONALE PER L'ASSUNZIONE DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI COME DA REGOLAMENTO (UE) 679/2016 (GDPR)

### **CIG Z0536D178E**

L'Istituto scolastico comprensivo statale "GUIDO DA BIANDRATE", Biandrate (Novara) - Via Roma 65, in persona del legale rappresentante pro tempore, Dirigente Francesca Malarby (di seguito denominato anche "l'Ente" o "il Committente")

е

**L'Avv. Martina Marchetti**, P. IVA 02421350030, e-mail *marchetti@avvocatomartinamarchetti.it;* pec: avvmartinamarchetti@pec.ordineavvocatinovara.it (di seguito denominato anche "l'Avvocato")

#### PREMESSO CHE:

- il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE) 2016/679 (di seguito GDPR *General Data Protection Regulation*), adottato dal Parlamento Europeo e dal Consiglio Europeo il 27 aprile 2016 e applicabile a partire dal 25 maggio 2018, ha introdotto nuovi adempimenti in materia di trattamento dei dati personali e alla loro circolazione;
- il GDPR introduce la figura del Responsabile per la protezione dei dati personali (RPD/DPO) prevedendo l'obbligo, in capo al titolare o al responsabile del trattamento, di designarlo quando "a) il trattamento è effettuato da un'autorità pubblica o da un organismo pubblico (...)";

Le Parti convengono che le premesse sono parte integrante del presente incarico professionale e, al riguardo, pattuiscono le condizioni di seguito indicate.

Il presente contratto fa riferimento alla determina prot. 3697 del 16/06/2022, CIG **Z0536D178E** 

## Art.1. Oggetto.

Il Committente conferisce all'Avv. Marchetti - la quale accetta – l'incarico di Responsabile della protezione dei dati ai sensi degli art. 37 e 39 GDPR. In particolare, l'Avvocato si occuperà di assistere L'Ente, in qualità di Titolare del trattamento, nei seguenti compiti:

- a) informare e fornire consulenza al Titolare del trattamento in merito agli obblighi derivanti dal presente regolamento nonché da altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati;
- sorvegliare l'osservanza del presente regolamento, di altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del Titolare del trattamento o del responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;
- c) assistere il Titolare nella valutazione dei rischi e di impatto (art. 35 del GDPR);
- d) cooperare, se necessario, con l'autorità di controllo;
- e) fungere da punto di contatto per l'autorità di controllo per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all'articolo 36 GDPR, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione;

- f) fornire modelli e documentazione utilizzabile ai fini dello svolgimento degli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di privacy: modelli informative ex art. 13 e 14 GDPR, modelli lettere di autorizzazione, modelli nomine ex art. 28 GDPR, modello registro dei trattamenti ex art. 30 GDPR, modello analisi dei trattamenti svolti e valutazione dei rischi connessi.
- g) ottemperare alle attività oggetto dell'avviso interno di selezione per l'affidamento dell'incarico di "Responsabile della protezione dei dati personali" (Data Protection Officer- DPO) per gli adempimenti previsti dal Regolamento U.E 2016/679.

#### Art. 2. Durata.

Il presente contratto, previa autorizzazione e ratifica da parte del Consiglio di Istituto, ha efficacia per il periodo di 3 anni, dalla data del **16/06/2022 fino al termine del 15/06/2025**. Non è previsto il tacito rinnovo.

## Art. 3. Compenso professionale

Per le prestazioni descritte al punto 1), le Parti concordano un compenso professionale pari € 5.100,00 per l'intero triennio, oltre spese e accessori dovuti per legge (CPA, attualmente al 4%).

I compensi professionali proposti con il presente preventivo **non sono soggetti al pagamento dell'IVA** ai sensi dell'articolo 1, commi da 54 a 89, della Legge n. 190/2014 così come modificato dalla Legge numero 208/2015 e dalla Legge 145/2018. **Non è prevista la ritenuta alla fonte a titolo d'acconto** ai sensi dell'articolo 1 comma 67 della Legge numero 190/2014.

### Art. 4 - Modalità di pagamento

Parte Committente, previa presentazione di regolari fatture, corrisponderà all'Avvocato la somma di cui al precedente art. 3 mediante il pagamento di n. 6 rate di eguale importo di € 850,00, oltre spese e accessori dovuti per legge (CPA, attualmente al 4%).

## Art. 5 - Ritardo nei pagamenti e clausola risolutiva espressa

Salvo diverso accordo tra le parti, nell'eventualità in cui si dovesse verificare un ritardo dei pagamenti di cui al punto 4) per oltre 30 giorni rispetto ai termini indicati nelle fatture, l'Avvocato, ai sensi dell'art. 1456 c.c., avrà facoltà di risolvere il contratto comunicando al Committente, con lettera raccomandata a/r o tramite pec, la propria volontà di avvalersi della presente clausola.

## Art. 6. Recesso

Entrambe le Parti hanno facoltà di recedere dal presente contratto per giusta causa mediante comunicazione da trasmettere con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o tramite pec, con preavviso di almeno 30 giorni. Nel caso di recesso di Parte committente, questa corrisponderà all'Avvocato il compenso per l'incarico svolto sino a quel momento.

# Art. 7. Obblighi dell'Avvocato

Con l'assunzione dell'incarico l'Avv. Marchetti si impegna a prestare la propria opera usando la diligenza richiesta dalla natura dell'attività esercitata, dalle leggi e dalle norme deontologiche della professione.

# Art. 8. Obblighi del Committente

Il Committente ha l'obbligo di mettere a conoscenza e far pervenire tempestivamente all'Avvocato tutta la documentazione e le informazioni necessarie all'espletamento dell'incarico nonché fornire la necessaria collaborazione qualora venga esplicitamente richiesto dal Consulente o qualora gli adempimenti oggetto del presente incarico siano inevitabilmente connessi all'iniziativa dell'Ente.

#### Art. 9. Riservatezza

Ciascuna Parte è tenuta, anche in corso di rapporto, al riserbo sulle informazioni riservate e confidenziali ricevute e a conservarle con misure di sicurezza e un grado di attenzione non inferiori a quelli applicati alle proprie informazioni riservate, garantendo una adeguata protezione contro la diffusione, la riproduzione o l'utilizzo non autorizzati. In alcun modo, pertanto, l'Avvocato sarà autorizzato a dare diffusione e/o divulgazione delle informazioni riservate e confidenziali della Committente, vincolandosi alla massima riservatezza e sicurezza nel trattamento di dati, informazioni, documenti, procedure e/o qualsivoglia altra informazione riservata e confidenziale inerente alla Committente e/o all'attività della predetta o a questa anche indirettamente riconnessa.

# Art. 10. Foro competente e clausole finali

Ogni controversia relativa al presente contratto sarà di esclusiva competenza del Foro di Novara. Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si intendono qui riportate le norme vigenti in materia.

## Art. 11. Trattamento dei dati personali

Ai sensi del Regolamento (UE) 679/2016 e del d.lgs. 196/2003 e s.m.i. il Committente dichiara di aver preso visione dell'informativa del trattamento dei dati personali che l'avv. Marchetti potrà svolgere.

#### Art. 12. Polizza assicurativa

Si dà atto che l'Avvocato attualmente è assicurato per la responsabilità civile contro i rischi professionali, con apposita polizza professionale n. GT2C293658PLB rinnovata in data 15/02/2022 con la Compagnia assicurativa Lloyd's Insurance Company S.A.

Luogo Biandrate data16/06/2022

Letto, confermato e sottoscritto

Istituto GUIDO DA BIANDRATE

Fi.to in digitale

Avvocato Marchetti Fi.to in digitale

Ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 1341, comma 2°, e 1342, c.c. si approvano specificamente i seguenti articoli: 2 (durata), 5 (ritardo nei pagamenti e clausola risolutiva espressa), 6 (recesso), 9 (riservatezza), 10 (Foro competente e clausole finali)

Istituto GUIDO DA BIANDRATE Fi.to in digitale

Avvocato Marchetti Fi.to in digitale